



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
CORTE FEDERALE CU N. 6 DEL 13 MARZO 2013

**RICORSO LEGA PALLAVOLO A/F AVVERSO LA DECISIONE DELLA
CAF (CU n. 9 del 15.01.2013)**

LA CORTE FEDERALE

Composta dai Signori

Avv. Renato Tobia	Presidente
Avv. Franco Fabriani	Vice Presidente - Relatore
Avv. Achille Reali	Componente

Ha emesso in Camera di Consiglio la seguente

D E C I S I O N E

In ordine al ricorso presentato dalla Lega Pallavolo serie A Femminile, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Francesco Tagliaferri, avverso la decisione della CAF (C.U. n. 9 del 15.01.2013)

Svolgimento del procedimento

Con provvedimento del 29.10.2012 – denominato “Comunicazione del Giudice di Lega 115/2012” – il Giudice Unico della lega Pallavolo serie A1 e A2 femminile infliggeva la sanzione dell'ammonizione con diffida alla soc. Universal Volley Modena, nonché la sanzione della inibizione di rappresentanza di società consorziate alla lega – per la durata di mesi tre – al Direttore generale del medesimo sodalizio Sig. Pierluigi Vigo.

Avverso tale provvedimento interponevano atto di appello dinanzi alla CAF Fipav il sodalizio ammonito ed il Dirigente inibito.

La CAF, con provvedimento affisso il 16.01.2013 (C.U. n. 9 del 15.01.13), accoglieva l'appello annullando la decisione impugnata.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso alla Corte Federale il rappresentante legale p.t. della Lega pallavolo A/F.

Nella riunione tenutasi il 4-3-2013 dinanzi alla Corte, la ricorrente concludeva richiedendo l'annullamento – con o senza rinvio – della decisione impugnata.

La società Universal, non comparsa, faceva pervenire memoria difensiva allegata in atti.

Il Procuratore Federale intervenuto, concludeva con richiesta di rigetto del ricorso ovvero con richiesta di pronuncia di inammissibilità dello stesso.

Motivi della decisione

Il ricorso, pur apprezzabile sotto il profilo redazionale, esegetico ed ermeneutico, è inammissibile.

Vanno innanzitutto precisati alcuni principi di carattere generale.

Lo Statuto Fipav (art.65 n.1) riconosce le Leghe Nazionali quali “Enti di natura privatistica” retti da Statuti e Regolamenti interni che debbono essere necessariamente conformi all'ordinamento Sportivo, nonché approvati dal Consiglio Federale Fipav (art.65 n.2).



Le Leghe hanno il compito di organizzare l'attività agonistica di settore – ferme restando le competenze federali in materia di giustizia sportiva (art.65 n.4) -. Le Leghe Nazionali, in quanto Enti riconosciuti dalla Fipav, sono soggetti alla giustizia sportiva federale (art.65 n. 5).

Dall'esame delle norme statutarie predette (norme aventi il carattere di fonte normativa primaria) si evince che la natura "consortile" delle Leghe, pur dotata di autonomia organizzativa e funzionale, non costituisce un ordinamento giuridico compiuto e separato dall'Ordinamento Sportivo Generale, nel quale trova e dal quale ricava fondamento, riconoscimento e validità.

I rapporti tra Lega e Fipav sono disciplinati da apposita convenzione ed i rapporti tra le società consorziate e la Fipav sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti Federali (art.9 Reg.organico Lega pallavolo femminile).

Il "Sistema" (impropriamente) denominato di giustizia endoassociativa – incentrato sulla competenza del Giudice di Lega – è limitato all'irrogazione di sanzioni per infrazioni disciplinari tassativamente preordinate "non sanzionate in via specifica da altri regolamenti o norme federali" (art.53 Reg. Org. Lega).

Tant'è che il successivo art.58 bis Reg. Org. demanda al Giudice di Lega il potere/dovere di effettuare deferimenti alla Federazione ed agli Organi Fipav.

E' appena il caso di rilevare qui l'incongruenza tra la dichiarata (art.57 n.6 reg.org.) "inappellabilità" delle decisioni assunte dal Giudice di Lega (contrastante peraltro in modo abnorme col principio generale di giustizia sportiva del doppio grado di giurisdizione), a fronte della previsione di una (discutibile) competenza di secondo grado attribuita al Collegio dei Revisori dei Conti (art.23 n. 10 Statuto Lega) avverso le sanzioni disciplinari ("rectius" avverso le decisioni in materia disciplinare) comminate dal Giudice di Lega, norma dai contenuti oscuri e lacunosi che non può contenere la necessaria e opportuna formula di salvaguardia " che non siano di competenza della Commissione d'Appello della Fipav".

Analogamente appare incongruo il potere inquirente e giudicante attribuito (o consentito) al medesimo Organo (Giudice di lega), laddove gli sia consentito di promuovere "motu proprio" il deferimento dinanzi a sé ad opera della direzione Generale o della Segreteria di Lega; come del resto appare del tutto inaccettabile, dal punto di vista giuridico e processuale, il potere di sospendere il procedimento disciplinare, dilatando i termini legali della decisione e contravvenendo agli stessi.

Tuttavia va anche detto che il compito di questa Corte, giudice di mera legittimità, chiamato a pronunciarsi per soli motivi di interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti Federali (art.59 n.1 Statuto Fipav), esula dall'esame delle fonti normative e dei provvedimenti disciplinari prodotti dalle Leghe, di cui si è fatta menzione solamente per precisarne i ristretti ambiti e la subordinazione rispetto al Sistema normativo e giurisdizionale della Federazione.

Venendo dunque all'esame del procedimento e della decisione CAF impugnata, si osserva quanto segue:



- la CAF ha erroneamente fatto assurgere a dignità di “parte” la presenza della Lega in seno al procedimento di appello. Non soltanto di parte in senso sostanziale – riconoscendole, attraverso gli atti di comunicazione e notificazione e di ricezione, la figura di “controinteressata” -, ma addirittura di parte in senso formale – laddove la definisce “appellata” (sic!).
- La CAF ha altresì fondato il proprio giudizio e motivato la propria decisione sulla base di un “motivo” introdotto “motu proprio” dal Procuratore Federale in udienza, motivo non dedotto dall’appellante nell’atto introduttivo.
- La Caf non ha fatto alcun richiamo né riferimento, nella propria decisione, ai motivi dedotti dall’appellante a sostegno del gravame, senza dunque pronunciarsi sulla accoglibilità, ricevibilità, ammissibilità di tali motivi e lasciando permanere peraltro incertezza circa la validità degli stessi.

Tuttavia, sia ben chiaro, le considerazioni che precedono non costituiscono in alcun modo censura alla validità sostanziale del procedimento, né alla validità formale della decisione, che ha assolutamente rispettato i criteri della motivazione e del diritto di difesa.

L’incongrua configurabilità di “parte” fatta assumere alla Lega nel procedimento di appello, avrebbe peraltro data apparente legittimazione alla stessa di proporre il presente ricorso di legittimità.

Sorprende però, a tale riguardo, l’inversione di tendenza appalesata negli scritti difensivi della Lega, la quale, nel processo di appello, si è prodigata oltre ogni misura per dimostrare sia l’assoluta separatezza dei due sistemi di giustizia (della Lega e della Fipav), sia la altrettanto asserita assoluta separatezza dei due distinti ordinamenti giuridici (della Lega e della Fipav). Tesi questa che non le impedisce, ora, di ricorrere alla giustizia federale quale rimedio e gravame volto ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata!

Orbene, ben al di là di qualsiasi giudizio sulla patente “aberratio juris” facilmente attribuibile all’intera vicenda procedimentale, ritiene questa Corte che il ricorso in esame non può trovare valido ingresso nell’odierno procedimento di legittimità, per carenza di legittimazione all’impugnazione da parte della Lega Pallavolo Femminile, soggetto “terzo”, rispetto alla vicenda decisa in grado di appello. E ciò nonostante la qualifica di “appellata” che la CAF avrebbe aberratamente conferito alla lega.

Né l’interesse della Lega, soggetto preposto alla tutela degli interessi dei propri consociati, può essere quello di proseguire finalità punitive di un sodalizio consociato, in ambiti giurisdizionali ed ordinamentali estranei al proprio ordinamento di settore.

La valutazione di carenza di legittimazione e di interesse si fonda, a parere di questa Corte, sulle seguenti considerazioni:

- non appare realizzata alcuna lesione dei diritti della associata Fipav denominata Lega pallavolo Femminile (art.19 n.1 R.G.);
- non si ravvisa, nella attività intrapresa dalla Lega dinanzi agli Organi di giustizia della Fipav, l’esistenza di alcun interesse diretto, concreto e personale (art.19 n.2 R.G.);
- è incontrovertibile che la Lega “non ha subito in alcun modo gli effetti del provvedimento impugnato” (art.89 n. 1 R.G.) e non può pertanto avere interesse giuridico all’impugnazione.



Tale carenza di legittimazione rende inammissibile il presente ricorso.

P.Q.M.

la Corte Federale F.I.P.A.V., definitivamente pronunciando, visti gli artt. 59 n.1, 61,65 nn.1,2,4,5 dello Statuto Fipav e gli artt.2 n.5, 19 nn.1 e 2, 89 n.1, 98 n.1 del Regolamento giurisdizionale Fipav,

D I C H I A R A

Inammissibile il ricorso presentato dalla Lega Pallavolo Femminile serie A.

Visti gli artt.21 e 97, comma 6, Reg.to Giurisdizionale dispone l'incameramento della tassa versata per il ricorso.

Così deciso in Roma il 19 marzo 2013

F.to Il Vice Presidente estensore
Avv. Franco Fabriani

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Renato Tobia